**Cass. Pen., Sez. III, n. 15246 del 14/04/2015 – Pres. Fiale – Est. Pezzella – Ric. B.B.G.**

**BONIFICHE –** Il legale rappresentante di una società cessata è tenuto ad ottemperare all’ordine di bonifica?

*Ai fini dell’applicazione della sanzione penale prevista per chi contamina un sito e non ottempera all’ordine di bonifica della P.A., ex art. 257 del D.Lgs. 152/2006, la cessazione della società e la cancellazione dal registro delle imprese per motivi economici sono del tutto irrilevanti, in quanto il reato di omessa bonifica si estingue solo se il soggetto che ha causato l’inquinamento (nel caso di specie la società, nella persona del legale rappresentante) operi la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall’autorità competente.*

**Ritenuto in fatto**

1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente B.B.G., con sentenza del 07/03/2014, confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 03/07/2013, con condanna al pagamento delle spese del grado e alla rifusione delle spese di difesa alla costituita parte civile Comune di Milano.

Il GM del Tribunale di Milano aveva condannato il B., all’esito di giudizio ordinario, alla pena di mesi otto di arresto ed euro 6000 di ammenda, con pena sospesa subordinata all’esecuzione della bonifica dei luoghi e condanna generica al risarcimento dei danni alla costituita parte civile, avendolo riconosciuto colpevole della contravvenzione di mancata bonifica dei siti p. e p. dall’art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, perché, quale legale rappresentante della M. srl, avendo degradato e contaminato l’ambiente presso l’area di via S. n. XX a Milano, non ottemperava all’ordine di bonifica dell’area stessa emanato dal Comune di Milano in data 17 settembre 2009, comunicato in data 17 novembre 2009.

2. Avverso tale provvedimento ho proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, B.B.G., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

[omissis]

b. Contraddittorietà della motivazione ex art.606 co. 1, lett. e) cod. proc. pen.

Il ricorrente contesta il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto il B. legittimo e naturale destinatario dell’ordine di bonifica e di tutti gli atti amministrativi concernenti la vita della società, in quanto legale rappresentante della M.

La stessa Corte valuterebbe, cioè, come irrilevanti le vicende della società, così come rappresentante della difesa a sostegno dell’impossibilità materiale ed economica dell’imputato ad ottemperare all’ordine di bonifica, per giustificare detto inadempimento.

Si ricorsa che la M. ha svolto la propria attività in via S., n. xx dal novembre del 1999 a luglio xxxx, allorquando l’intero insediamento produttivo è stato posto sotto sequestro preventivo e conservativo (provvedimento agli atti).

Come ben descritto dal teste S.B., figlio dell’imputato, l’attività della M., successivamente al sequestro è di fatto cessata, poiché privata non solo dell’area ma anche di tutti i mezzi necessari per proseguire il proprio lavoro e a nulla sono valsi i tentativi di ottenere il dissequestro dei beni. Addirittura – si aggiunge – diversi macchinari sono andati distrutti o rubati, basti pensare che un campo di rom si era insediato all’interno del magazzino e a nulla sono servite le diverse denunce presentate.

Nel dicembre del 2005 la società è stata messa in liquidazione ed è infine stata cancellata dal Registro delle imprese nel marzo 2013, come da documentazione agli atti.

Sarebbe allora di tutta evidenza, secondo la tesi proposta in ricorso, come il B. non sia stato in grado di realizzare l’opera di bonifica di cui all’ordine emesso dal Comune di Milano che avrebbe comportato un esborso pari a circa 600000 euro.

Si sostiene, infatti, che l’imputato, impossibilitato nel proseguire la propria attività, abbia patito un drastico crollo della propria generale condizione economica e non sia stato neppure in grado di ripianare i debiti con le banche; gli immobili furono gravati da numerose ipoteche e pignoramenti.

L’inottemperanza all’ordine di bonifica non sarebbe, in tal senso, ascrivibile alla volontà del B., bensì alla reale impossibilità materiale di adempiere. E proprio in quanto l’ordine di bonifica era diretto al B. quale legale rappresentante della società, le vicende della società non possono essere ritenute irrilevanti, come, contraddicendosi, sostiene la Corte d’Appello.

c. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), con riferimento all’art. 257 D.Lgs. n. 152/2006, in relazione agli artt. 187, 192 e 253 c.p.p. per mancata prova della riconducibilità dell’inquinamento (alla base dell’ordine di bonifica), alla condotta dell’imputato.

Si lamenta, ancora una volta, che G.B. sia stato ritenuto responsabile dell’omessa bonifica, sul presupposto errato di essere stato egli il responsabile dell’inquinamento dell’area, sulla base di una sentenza del Tribunale di Milano del 2006 che l’aveva visto condannare per il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi al di fuori dell’area di stretta pertinenza della M.

Ma proprio perché concernente rifiuti non pericolosi ed un sito diverso – si duole il ricorrente – quell’affermazione di responsabilità non potrebbe avere alcun rilievo sul caso in esame.

La sentenza impugnata, in tal senso, avrebbe omesso di verificare se il livello, la tipologia, la datazione e l’estensione dell’inquinamento riscontrato da quella precedente pronuncia fossero eziologicamente collegati al livello, alla tipologia, alla datazione e all’estensione dell’inquinamento alla base dell’ordine di bonifica.

Si ricorda la portata dell’art. 257 D.Lgs. 152/2006 e si afferma che la Corte territoriale, non ben valutando, come visto, la testimonianza del M., soprattutto in relazione alla datazione dell’inquinamento e al breve periodo in cui ha operato la società del ricorrente, non avrebbe in alcun modo dimostrato che l’inquinamento de quo fosse ascrivibile alla M. e all’imputato. In tal caso si contesta che la pronuncia del TAR del 26.03.2012 citata dal Tribunale afferisse ad un caso analogo.

d. Erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) con riferimento all’art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006, per mancata prova dell’elemento psicologico del reato.

Secondo il ricorrente sarebbe emerso come il B. fosse consapevole di svolgere un’attività che non coinvolgeva materiale inquinante e sarebbe stato altresì ampiamente descritto come l’attività della M. avesse ad oggetto materiale già bonificato e si concretizzasse nella mera suddivisione/compattazione del materiale ferroso che gli giungeva, senza che venisse svolta alcuna attività di lavorazione, né di smaltimento di sostanze.

Si sostiene, inoltre, che il B., quale rappresentante della M., si era in ogni caso premurato di adottare degli accorgimenti al fine di evitare che eventuali perdite di minimi residui presenti sui materiali che venivano loro consegnati, potessero inquinare il suolo; da questo scrupolo sorse l’idea di porre una soletta in calcestruzzo armato (riscontrata anche dai tecnici) a copertura di tutto il piazzale di lavoro, ad eccezione di una porzione di area su cui non è stato riscontrato lo svolgimento di attività lavorative.

Questi elementi, ovvero la consapevolezza di non svolgere un’attività inquinante, unita alla consapevolezza di avere posto in essere un accorgimento tale da annullare anche la minima residua possibilità che qualche traccia di sostanza nociva potesse inquinare il terreno, condurrebbero, perciò, agevolmente ad escludere che l’imputato, rispetto alla condotta omissiva attualmente contestatagli, abbia avuto la consapevolezza di porre in essere alcun reato, non ritenendosi il B., a ragione, soggetto responsabile dell’inquinamento presupposto dell’ordine di bonifica notificatogli.

In base alle considerazioni svolte al punto in precedenza sarebbe inoltre di tutta evidenza come il B. non sia stato materialmente in grado di realizzare l’opera di bonifica di cui all’ordine emesso dal Comune di Milano nel 2009 e che avrebbe comportato un esborso pari a circa 600000 euro, allorquando la sua unica attività, nonché unica fonte di reddito, era cessata da ormai diversi anni.

[omissis]

**Considerato in diritto**

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto va dichiarato inammissibile.

[omissis]

3. Va ricordato che il reato di omessa bonifica rappresenta un reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa. L’evento incriminato è rappresentato dall’inquinamento, cagionato da una condotta colposa o dolosa, la cui punizione è subordinata all’omessa bonifica (cfr. questa sez. 3, n.9737 del 29.11.2006 dep. L’8.3.2007, Motigiani, rv. 235951).

Ai sensi dell’art. 257 del D.Lgs. n. 152/2006, “Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento della concentrazione soglia è punito […] se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente.

L’omessa bonifica del sito inquinato secondo le cadenze procedimentali disciplinate dall’art. 17 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 integra una condizione obiettiva di punibilità “intrinseca” a contenuto negativo che incide sull’interesse tutelato dalla fattispecie, in quanto il legislatore ha condizionato la punibilità del reato all’ulteriore condotta omissiva del contravventore il quale, sebbene destinatario di ordinanza di diffida sindacale, non provvede all’ordinanza di diffida sindacale, non provvede alla bonifica del sito inquinato avendo cagionato l’inquinamento ovvero un pericolo attuale e concreto di inquinamento (così questa sez. 3, n. 26479 del 14.32007, Magni, rv. 237132, nella cui motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che ciò si giustifica in quanto il mancato raggiungimento dell’obiettivo della bonifica determina un aggravarsi dell’offesa al bene tutelato dalla norma incriminatrice, già perpetrata dalla condotta di inquinamento).

Ne deriva che “l’imputabilità dell’inquinamento può avvenire per condotte attive, ma anche per condotte omissive” (Consiglio di Stato, sez. 5, 3.5.2012, n. 2532, T.A.R. Roma, sez. 1, 3.7.2012, n. 6033), integrando dunque l’ipotesi di reato omissivo e che la prova può essere data in via diretta o indiretta; in quest’ultimo caso, l’Amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale si può avvalere anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possono trarsi indizi gravi, precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori”.

Il reato “si estingue operando, il soggetto che ha causato l’inquinamento, la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall’autorità competente ai sensi degli artt. 242 e ss. (così questa sez. 3 nella citata sentenza 9214/2012).

[omissis]

5. Peraltro, nel caso in esame, la Corte d’Appello di Milano non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma, con motivazione logica e congrua – e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità – ha evidenziato che l’ordine di bonifica era stato correttamente emesso nei confronti del B., che aveva rivestito pacificamente le funzioni di legale rappresentante della M. e ha affermato essere del tutto irrilevante la situazione attuale di cessazione dell’attività della società e di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in quanto all’epoca in cui la società era attiva e aveva sversato nel terreno sostanze inquinanti, il B. ne era il legale rappresentante e a tal titolo era il naturale destinatario di tutti gli atti amministrativi che si riferiscono all’attività della società.

La Corte territoriale ricorda che la riconducibilità dell’inquinamento all’attività della M. era stata ampiamente dimostrata dal giudice di primo grado con il richiamo alla disposizione del tecnico comunale e a quella del consulente di parte, consentendo di affermare che la società non trattava sui metalli già bonificati, come meramente affermato dal B., a fronte dell’accertamento compiuto nel precedente processo e da quello effettuato dal tecnico comunale U. Eloquentemente – si rileva nella sentenza impugnata – perfino il consulente di parte non ha potuto negare che le sostanze inquinanti erano in parte riconducibili all’attività svolta dalla M.

Tanto basta perché il B. fosse tenuto ad effettuare la bonifica che gli era stata ingiunta e alla quale non aveva ottemperato e – come rileva la Corte territoriale, cui analogo tema era già stato posto – l’asserita impossibilità economica di osservare l’ordine di bonifica è stata meramente osservata dall’odierno ricorrente.

Non va trascurato, peraltro, che come si evince dalla richiamata sentenza di primo grado, l’odierno ricorrente ha partecipato al processo di caratterizzazione, attraverso tecnici all’uopo incaricati, anche dopo che la società era stata liquidata, mostrando pertanto la piena consapevolezza anche dal punto di vista soggettivo degli obblighi su di lui incombenti. In proposito in sentenza si dà atto essere stata acquisita l’autorizzazione numero 311/152 e l’ordine di bonifica del 17 settembre 2009 comunicato all’imputato, ordine che non era stato ottemperato dal B. e che aveva portato all’elevazione dell’imputazione.

Manifestamente infondato, in ultimo, è anche il profilo di doglianza con cui si contesta la subordinazione della condanna inflitta alla bonifica dei luoghi, motivo peraltro non dedotto in appello e sul quale in ogni caso il giudice di primo grado, nella richiamata sentenza, ha speso idonea motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti di legge.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente ala pagamento delle spese del procedimento consegue quella del pagamento dalla sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile Comune di Milano, liquidate come in dispositivo.

[omissis]